

Federazione Gilda-Unams



SNADIR

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
SEGRETERIA NAZIONALE

Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel . 06 44341118 Fax 06 49382795

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328

www.snadir.it e.mail snadir@snadir.it

**Assenze per malattia e per permesso
retribuito dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni**

D.L. 112/2008; legge 133/2008

Sintesi delle nuove norme e precisazioni



Assenze per malattia

Nei primi dieci giorni di assenza di malattia, di qualunque durata, "è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio". Quindi la decurtazione del trattamento economico accessorio (compreso la Retribuzione Professione Docenti e il Compenso Individuale Accessorio) opera "per ogni episodio di assenza" ed è "permanente" per tutti i dieci giorni. Superato i dieci giorni e fino ai quindici giorni si applicano le norme contrattuali (art.17 comma 8 CCNL); si ha cioè la decurtazione del trattamento accessorio con esclusione della RPD e della CIA.

Assenze	Entro i 10 giorni	Da 11 a 15 giorni	Dal 16° giorno
Decurtazione Retribuzione Professionale Docenti (RPD) o Compenso Individuale Accessorio (CIA)	Sì	No	No
Decurtazione altro trattamento economico accessorio (Compenso ore eccedenti, indennità e compensi retribuito con il fondo istituito)	Sì	Sì	No



Comunicazione e Certificazione delle assenze per malattia

L'assenza per malattia deve essere comunicata entro l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica. Il certificato medico deve essere recapitato "o spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa".

I periodi di assenza per malattia superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento (cioè al terzo evento) di malattia nell'anno solare l'assenza deve essere giustificata "da una struttura sanitaria pubblica" oppure dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (medico curante o di base). In questi casi l'assenza per malattia non può essere giustificata da un "medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale". Invece sino al secondo

evento o entro i dieci giorni l'assenza può essere giustificata anche da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Sui certificati prodotti a giustificazione dell'assenza per malattia non dovrà essere indicata la diagnosi, ma sarà sufficiente l'enunciazione della prognosi (vedi Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007, relativa a "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.", pubblicata nel Supplemento ordinario della G.u. del 13 luglio 2007, n. 161).



Visita fiscale e periodo di reperibilità

E' obbligatorio per l'amministrazione predisporre la visita fiscale anche nel caso di un solo giorno di assenza. Il periodo di reperibilità al fine di agevolare la visita fiscale viene notevolmente ampliato: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni compresi i festivi (precedentemente: ore 10-12 e ore 17-19).



Assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici

Il punto 1.2 della Circolare n.8 del 5 settembre scorso precisa che "il D.L. n.112 del 2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione" che possono essere giustificate ricorrendo ai permessi brevi (soggetti a recupero), ai permessi per documentati motivi personali; all'assenza per malattia; agli altri "permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti", alle ferie.

Se l'assenza per visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, allora si applica il nuovo regime di decurtazione dello stipendio (vedi paragrafo "assenze per malattia) e la nuova modalità di certificazione (vedi paragrafo "Certificazione assenze per malattia").

Nel caso di assenze per visite specialistiche, cure o esami diagnostici il Ministro invita l'amministrazione a valutare l'opportunità di richiedere la visita domiciliare di controllo. Tale richiesta è talmente priva di senso che la circolare precisa subito dopo che in questo caso potrebbero ricorrere per l'amministrazione "quelle esigenze funzionali ed organizzative" per valutare di NON richiedere la visita fiscale, evitando così un "ingiustificato aggravio di spesa per l'Amministrazione in quanto, in assenza del dipendente" dal proprio domicilio, la richiesta "potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi".

↳ **Assenze per malattia escluse dalla riduzione**

Le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day ospital, nonché le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita NON sono soggette ad alcuna trattenuta economica. Infatti l'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008 stabilisce che per tali assenze "si applica il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore".

↳ **Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale**

I dipendenti del settore pubblico o privato "affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita" hanno diritto – in caso di richiesta - alla "trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale" e successivamente "alla riconversione a tempo pieno". Tale norma, essendo stata introdotta da una *lex specialis*, prevale sulle innovazioni introdotte dall'art.73 del D.L. 112/2008.

Invece la richiesta di trasformazione del tempo pieno in tempo parziale ai dipendenti che "assistono i malati oncologici o soggetti riconosciuti inabili al lavoro e per i genitori di figli conviventi di età minore di tredici anni o portatori di handicap" ha la precedenza rispetto agli altri lavoratori e può essere concessa (non è automatica) dall'amministrazione.

↳ **Permessi retribuiti**

Il D.L. 112/2008 in sede di conversione in legge al comma 5 dell'art. 71 è stato così modificato: *"Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."*

Permessi retribuiti in favore delle persone con handicap in situazione di gravità

I permessi fruiti ai sensi dell'art. 33, comma 6 legge 104/1992 sono esclusi dalla decurtazione delle somme accessorie riconosciute dalla contrattazione integrativa.

I portatori di handicap grave (art. 33, comma 6 legge 104/1992) possono fruire alternativamente nel corso del mese di tre giorni di permesso (a prescindere dall'orario della giornata) o di due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese.

Alcuni Contratti collettivi (ad esempio CCNL Ministeri, EE.LL., Agenzie fiscali, Presidenza consiglio dei ministri) prevedono la possibilità di fruire in maniera frazionata ad ore delle tre giornate intere di permesso. Pertanto, se i CCNL di comparto lo prevedono, i portatori di handicap o ai familiari che li assistono possono fruire in modo frazionato ad ore (fino ad un massimo di 18 ore) dei tre giorni al mese (art. 33, comma 3 legge 104/1992).

Il Contratto collettivo di lavoro (CCNL) del comparto scuola non prevede un utilizzo alternativo ad ore di tali tipologie di permessi.

Permessi per documentati motivi personali e familiari

Anche in questo caso alcuni contratti collettivi (ad esempio CCNL Ministeri, EE.LL., Agenzie fiscali, Presidenza consiglio dei ministri) prevedono la possibilità di fruire in maniera frazionata ad ore (fino ad un massimo di 18 ore) delle tre giornate per documentati motivi personali e familiari.

Come detto in precedenza, il Contratto collettivo del comparto scuola non prevede un utilizzo alternativo ad ore di tali tipologie di permessi (art.15 CCNL 29/11/2007).

Permessi per donazioni di sangue e midollo osseo

I permessi fruibili per i donatori di sangue e di emocomponenti e di midollo osseo non sono contemplate nel decreto legge n.112 e nella legge 133/2008, ma non sono state neppure espressamente abrogate o modificate. Pertanto i fruitori di tali permessi continueranno a conservare la normale retribuzione. In ogni caso, data la rilevanza e la delicatezza della materia in questione, il Dipartimento della funzione pubblica promuoverà "iniziative normative per evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività in questione".

Norme di riferimento

- Circolare Ministeriale n.8 del 5 settembre 2008. Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti.
- Legge 133/2008. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
- Circolare Ministeriale 7 del 17 luglio 2008 - Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti art. 71 DL 112-2008
- Funzione Pubblica. Parere UPPA n.45 del 4 luglio 2008 - Certificazione medica giustificativa assenza per malattia dei dipendenti PA
- Decreto legge n. 112 /2008. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Le predette norme di riferimento possono essere consultate nel sito dello Snadir <http://www.snadir.it> ; Nella home page cliccare a sinistra nella sezione “Magazine Giuridico”, poi su “Altre norme” per le circolari della funzione pubblica; invece cliccare su “Leggi, DPR, Decreti legge” per consultare leggi DPR e D.L.